



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

# COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 15 MARZO 2016

## 1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 14 marzo 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- |              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA     | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna  | PIANE      | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

In rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: sig. Vincenzo Nicoletti.

### RECLAMO n.71 della Società A.S.D. BORGO GRECANICO 2015

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.102 del 29.1.2016 (punizione sportiva della perdita della gara *Borgo Grecanico 2015 – Bocale Calcio 1983* del 26.1.2016 Campionato Juniores Regionale, penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore DE PIETRO Antonino fino al 30.6.2019, squalifica del calciatore MANGANARO Antonio fino al 31.12.2016 anche nella sua qualità di capitano, squalifica del calciatore ISAICU George per DUE gare effettive).

### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il rappresentante della Società reclamante;  
sentito l'arbitro a chiarimenti;

#### RILEVA

Nella seduta del 22 febbraio 2016, preso atto della gravità delle sanzioni irrogate in primo grado e della complessità dei fatti oggetto di decisione, si riteneva opportuno procedere ad un approfondimento di indagine, per cui veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara di cui in epigrafe per la seduta del 14/3/2016;

In via preliminare, è da dirsi che la prova filmata di cui si chiede l'acquisizione, che non offre alcuna garanzia tecnica in merito alla sua provenienza, non può essere ammessa in quanto la fattispecie oggetto di esame non rientra tra quelle ricomprese all'art. 35 C.G.S..

Nell'odierna seduta l'arbitro ascoltato a chiarimenti ha confermato quanto riportato nel supplemento di rapporto respingendo ogni confutazione in merito alla responsabilità dei calciatori e conseguentemente della società Borgo Grecanico per i fatti imputati.

In particolare ha ribadito di aver sospeso la gara a seguito di un atto di violenza perpetrato nei suoi confronti da parte del calciatore De Pietro Antonino che gli ha impedito di continuare la gara perché stordito.

I fatti per come riportati non possono essere posti in dubbio ed, in particolare, va affermato che il colpo ricevuto dall'arbitro ha impedito allo stesso di continuare nella direzione di gara.

Ritiene in pratica questo Collegio che ci fossero i presupposti richiesti dalla norme federali e dalla giurisprudenza delle Corti superiori di giustizia sportiva per sospendere la gara.

Ritiene parimenti, questo Collegio, che le sanzioni vadano ridimensionate tenendo conto della gravità dei comportamenti posti in essere dai tesserati del Borgo Grecanico.

La responsabilità attribuita al capitano Manganaro Antonio per mancata assistenza all'arbitro non può comportare una pena così severa, atteso che il responsabile dell'atto di violenza è stato individuato. Appare congruo, pertanto, attribuirgli esclusivamente il mancato adempimento al "generico" dovere di lealtà, probità e correttezza e sanzionarlo con pena da riportare a tutto il 15 marzo 2016.

Al calciatore De Pietro Antonino appare parimenti congruo ridurre la squalifica a tutto il 31 dicembre 2017 nonché ridurre la sanzione afflittiva nei confronti della società ad un punto di penalizzazione, in linea con le ultime decisioni di questa Corte, essendosi la violenza nei confronti dell'arbitro perfezionata in un gesto unico, da definirsi pertanto isolato.

Da ultimo l'impugnativa avverso la sanzione della squalifica pari a due giornate del calciatore Isaicu George va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 45, comma 3, C.G.S. e quella avverso l'ammenda di 200 € da rigettarsi.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

- riduce a UNO (1) i punti di penalizzazione in classifica inflitta alla A.S.D. BORGO GRECANICO 2015;
- riduce la squalifica irrogata al calciatore DE PIETRO Antonino a tutto il 31 DICEMBRE 2017;
- riduce la squalifica irrogata al calciatore MANGANARO Antonio a tutto il 15 MARZO 2016;
- dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna la squalifica per due giornate del calciatore ISAICU George;
- rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

#### **RECLAMO n.74 della Società F.C. GUARDAVALLE A.S.D.**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.105 del 4.2.2016 (ammenda di € 400,00, inibizione del dirigente GARZANITI Roberto fino al 30.4.2016, squalifica del calciatore NESCI Francesco fino al 30.6.2016, squalifica del calciatore VALLELONGA Giuseppe fino al 3.5.2016, squalifica del calciatore VERTUA Stefano per SEI gare effettive, squalifica del calciatore TEDESCO Antonio per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore IORFIDA Daniel per QUATTRO gare effettive) .**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il rappresentante della Società reclamante;  
sentito l'arbitro a chiarimenti;

#### RILEVA

nella seduta del 22 febbraio 2016, preso atto della gravità delle sanzioni irrogate in primo grado e della complessità dei fatti oggetto di decisione, si riteneva opportuno procedere ad un approfondimento di indagine, per cui veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara di cui in epigrafe per la seduta del 14/3/2016;

tuttavia poiché alla suddetta data le sanzioni irrogate ai calciatori Vertua Stefano, Tedesco Antonio e Iorfida Daniel sarebbero totalmente scontate, vanificando pertanto il diritto a rappresentare le ragioni esposte con il presente reclamo, si riteneva opportuno stralciare le citate posizioni e procedere ad un giudizio immediato sulle stesse. I fatti per come narrati non venivano posti in dubbio da questo Collegio che tuttavia riteneva conforme a giustizia rimodulare le citate sanzioni riducendo la squalifica a Vertua Stefano a quattro giornate, a Tedesco Antonio e Iorfida Daniel a tre giornate.

Alla seduta del 14 marzo 2016 veniva ascoltato l'arbitro a chiarimenti in relazione alle residue posizioni.

Il Direttore, nel confermare il reclamo ribadiva le responsabilità dei calciatori Nesci Francesco, Vallelonga Giuseppe e del dirigente Garzaniti Roberto.

In via preliminare, è da dirsi che la prova filmata di cui si chiede l'acquisizione non può essere ammessa in quanto la fattispecie oggetto di esame non rientra tra quelle ricomprese all'art. 35 C.G.S..

Passando al merito dei fatti su cui è contestazione questo Collegio ritiene che gli stessi per come avvenuti nella loro complessità non possono essere posti in dubbio, appare, tuttavia, necessario ricostruire con maggiore fedeltà alcuni aspetti che questo Collegio ritiene siano stati enfatizzati dal Direttore di gara nella sua narrazione.

In relazione a tanto, le sanzioni irrogate a Vallelonga Giuseppe e Nesci Francesco devono essere rimodulate

In particolare la sanzione irrogata a Nesci Francesco va congruamente ridotta fino a tutto 20 aprile 2016 non essendosi raggiunta l'assoluta certezza sulla volontà del calciatore di aggredire l'arbitro e sulla sua volontà di arrecargli un danno fisico attraverso il gesto di bloccargli il braccio per evitare la formalizzazione del provvedimento di espulsione.

Anche la posizione del Vallelonga Giuseppe va rivista alla luce dei sopra esposti criteri interpretativi in base ai quali allo stesso va attribuita una responsabilità per comportamento gravemente offensivo e minaccioso. La sanzione va, pertanto, ridotta a tutto il 31 marzo 2016.

Il reclamo nel resto va respinto;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

- riduce la squalifica al calciatore NESCI Francesco a tutto il 20 APRILE 2016;
- riduce la squalifica inflitta al calciatore VALLELONGA Giuseppe fino a tutto il 31 MARZO 2016;
- conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

**RECLAMO n. 75 della Società POL. THEMESEN**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 21.1.2016 (omologazione risultato gara Spezzano Albanese - Themesen del 10.1.2016 con il punteggio di 4 – 1 conseguito sul campo- campionato 3^Categoria).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

la società Themesen in primo grado chiedeva di irrogare alla società Spezzano Albanese la perdita della gara Spezzano Albanese - Themesen del 10.1.2016 avendo la stessa utilizzato un calciatore, Aita Ferdinando, espulso nella gara precedente Real Terranova - Spezzano Albanese del 20.12.2015 e ,pertanto, ai sensi dell'art. 45 del C.G.S. automaticamente squalificato ("il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo. I Comitati e le Divisioni devono pubblicare nel proprio comunicato ufficiale l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica").

La società Spezzano controdeduceva affermando che seppur era vero quanto affermato in reclamo, cioè che il calciatore Aita Ferdinando era stato espulso in precedente gara, era altrettanto incontrovertibile che il giudice sportivo con comunicato n.19 del 7 gennaio 2016, che interveniva dopo la gara stessa, aveva squalificato il calciatore Aita Francesco.

Per tale ragione la società stessa si era attenuta al citato disposto non schierando nella gara Spezzano Albanese - Themesen del 10.1.2016 il calciatore Aita Francesco e facendo disputare la gara al calciatore Aita Ferdinando.

Il giudice sportivo accoglieva tale tesi ed omologava il risultato della gara stessa.

Nel reclamo odierno il Themesen ripropone le doglianze esposte in primo grado.

Ritiene questo Collegio che il reclamo non possa trovare accoglimento e che al contrario le ragioni esposte dallo Spezzano trovino conforto nel disposto dell'art. 45 C.G.S..

La fattispecie che qui ricorre non può ricondursi stricu sensu alla citata norma che va applicata, invero, ex adverso.

Nel caso che occupa non può applicarsi pedissequamente il principio della squalifica automatica del calciatore Aita Ferdinando in quanto altro calciatore (seppur per mero errore materiale ma cristallizzato in un comunicato) è stato sanzionato e non ha disputato la gara in quanto la società Themsen si è conformata a tale disposto.

È da aggiungere che la società Spezzano Albanese inoltre ha scontato per tale errore due squalifiche (una giornata per entrambi i calciatori) a seguito della rettifica dell'errore da parte del giudice sportivo.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare.

## P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.93 della Società ASD REAL CERVA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.120 del 3.3.2016 (squalifica del calciatore MADIA Francesco per SEI gare effettive, squalifica del calciatore MERCURIO Antonio fino al 30.6.2016, ammenda di € 300,00).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

sentito l'arbitro a chiarimenti;

## RILEVA

nella seduta del 7 marzo 2016 si disponeva la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara Real Cerva - Roccabernarda del 28.2.2016, durante la quale si sono verificati i fatti in esame, per la seduta del 14/3/2016;

si stralciava la posizione del calciatore Madia Francesco, tra l'altro portata al giudizio di questa Corte sportiva con separato e autonomo reclamo, riducendo la sanzione a quattro giornate di gara.

Nella seduta odierna si è sottoposta all'attenzione dell'arbitro, come detto convocato a chiarimenti, l'eccezione sollevata dalla reclamante secondo cui a lanciargli contro la maglietta non sia stato il calciatore Mercurio Antonio, per tale gesto squalificato fino al 30 giugno 2016, ma il suo compagno Rizzuti Fabio per come dallo stesso ammesso con dichiarazione di assunzione di responsabilità presente in atti.

Il Direttore si è detto certo che a scagliargli contro la maglietta sia stato Mercurio Antonio.

Il fatto non può essere, pertanto, posto in dubbio, tuttavia appare conforme a giustizia rimodulare la squalifica irrogata a Mercurio Antonio fino a tutto il 31.5.2016.

## P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta a MERCURIO Antonio fino a tutto il 31.5.2016;

rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto dela Società reclamante.

**RECLAMO n.94 della Società A.S.D. EURO GIRIFALCO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.117 del 25.2.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Euro Girifalco – Chiaravalle Calcio del 20.2.2016 Campionato 1^Categoria-, ammenda di € 200,00, penalizzazione di UN punto in classifica, squalifica del campo di gioco per UNA giornata, squalifica del calciatore CATALANO Giovanni per UNA gara effettiva, ammonizione con diffida del calciatore CARUSO Vito).

E

**RECLAMO n.95 della Società A.S.D. CHIARAVALLE CALCIO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.117 del 25.2.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Euro Girifalco – Chiaravalle Calcio del 20.2.2016 Campionato 1^Categoria-, ammenda di € 200,00).

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed i reclami;  
sentito il rappresentante della Società Euro Girifalco;  
sentito l'arbitro a chiarimenti;

## RILEVA

in via preliminare, evidenti ragioni di connessione oggettiva impongono la riunione dei due reclami in epigrafe.

Al termine del primo tempo della gara Eurogirifalco – Chiaravalle Calcio del 20.2.2016, l'arbitro veniva attratto da urla e grida provenienti dal terreno di gioco.

Aperto lo spogliatoio lo stesso vedeva giocatori e dirigenti iscritti in distinta offendersi e minacciarsi reciprocamente. Il Direttore di gara riferisce come, oltre che negli spogliatoi anche sugli spalti la situazione era degenerata coinvolgendo tesserati e tifosi di entrambe le società per cui - poiché la situazione benché ci fosse la presenza di due carabinieri non tendeva a migliorare - riteneva che non ci fossero le condizioni minime per poter proseguire la gara, che sospendeva.

Il giudice sportivo, preso atto degli eventi accaduti per come succintamente sopra riportati, decideva per le sanzioni in epigrafe.

Le società nei rispettivi reclami riconducono la responsabilità degli eventi ai tesserati della società avversaria per cui chiedono l'annullamento delle sanzioni a proprio carico e la sanzione della punizione sportiva della gara alla squadra avversaria.

Il rapporto dell'arbitro ed il suo intervento a chiarimenti nella seduta del 14 marzo 2016 non mostrano spazio a censure di sorta.

Alla luce della narrazione effettuata dall'arbitro, ritiene questo Collegio che lo stesso non avrebbe potuto proseguire nella direzione di gara per cui la decisione di sospenderla deve considerarsi legittima in quanto assunta in conformità alla consolidata giurisprudenza degli Organi superiori di giustizia sportiva.

La decisione di sospendere una gara deve essere supportata, infatti, da elementi gravi e oggettivi che la legittimano. Ed in effetti dal rapporto di gara si desume con assoluta certezza che il Direttore di gara non è stato nelle condizioni di proseguire nella direzione per la situazione di grave tensione venutasi a creare.

Muovendo da tale assunto questa Corte ritiene che le sanzioni conseguenti, della punizione sportiva della gara e dell'ammenda, irrogate ad entrambe le società non siano censurabili.

Al contrario le ragioni che hanno determinato la sanzione del punto di penalizzazione in classifica per l'Euro Girifalco non appaiono sufficientemente supportate per cui la penalizzazione va revocata.

L'impugnativa della sanzione di squalifica per una giornata a Catalano Giovanni e l'ammonizione a Caruso è inammissibile ai sensi dell'art. 45, punto 3, C.G.S...

Il reclamo del Chiaravalle va rigettato, quello dell'Euro Girifalco parzialmente accolto in relazione all'annullamento del punto di penalizzazione.

## P.Q.M.

rigetta il reclamo della ASD CHIARAVALLE e dispone incamerarsi la tassa;  
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla ASD EURO GIRIFALCO:

- 1)annulla il punto di penalizzazione in classifica,
- 2)conferma la punizione sportiva della perdita della gara Euro Girifalco-Chiaravalle del 20.2.2016 e l'ammenda di € 200,00;
- 3)dichiara inammissibile nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società.

**RECLAMO n.96 della Società POL.REAL COSENZA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.44 SGS del 3.3.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Real Cosenza – SC Alessandro Rosina del 27.2.2016 Campionato Allievi Regionali).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito l'arbitro a chiarimenti;

## RILEVA

che il Giudice Sportivo Territoriale, con C.U. n.44 SGS del 03/03/2016 del Comitato Regionale Calabria-Attività Giovanile, ha rilevato d'ufficio che:

- nella gara Pol. Real Cosenza - A.S.D. SC Alessandro Rosina (valevole per il Campionato Regionale Allievi) del 27/02/2016, la società Pol. Real Cosenza faceva partecipare il calciatore Branda Riccardo nato il 22/03/2006 (matr. n.2020496), subentrato al 15° del II tempo;
- il suddetto calciatore è di età inferiore ai 14 anni, previsti quale limite di età per la partecipazione al Campionato Regionale Allievi (come da C.U. n.1 dell'01/07/2015 del Settore Giovanile e Scolastico).

Il primo giudice, alla luce di quanto sopra, ha inflitto alla società Pol. Real Cosenza la punizione sportiva della perdita della gara *de qua* col punteggio di 0-3.

La società Pol. Real Cosenza propone reclamo avverso la suddetta decisione, chiedendo l'annullamento della sanzione irrogata, sostenendo che "per mero errore materiale nella compilazione on line-LND della distinta di gara" sarebbe stato indicato al n.17 Branda Riccardo anziché Branda Ludovico, nato il 27/09/2000 (matr. n.6796321), entrambi calciatori tesserati con la soc. Real Cosenza.

A sostegno di tale tesi, la reclamante allega al ricorso la fotocopia delle tessere F.I.G.C. di entrambi i calciatori ed, inoltre, una fotografia che li ritrae uno accanto all'altro dalla quale emergerebbe "con assoluta evidenza la differenza strutturale fra i due tesserati".

Il direttore di gara, sentito a chiarimenti nel corso dell'odierna seduta, ha dichiarato di essere assolutamente certo che il calciatore schierato dalla Pol. Real Cosenza col n.17 non è Branda Riccardo, ma Branda Ludovico da lui personalmente conosciuto, confermando, quindi, quanto sostenuto dalla società nel ricorso in esame.

Alla luce di quanto sopra, questa Corte ritiene accertato che vi sia stato un errore materiale nella compilazione della distinta da parte della reclamante e che il calciatore effettivamente impiegato nella gara in esame sia Branda Ludovico e non Branda Riccardo e, conseguentemente, delibera di annullare la sanzione inflitta in I grado alla Pol. Real Cosenza della perdita della gara col punteggio di 0-3, ripristinando il risultato conseguito sul campo: *Pol. Real Cosenza - A.S.D. SC Alessandro Rosina 6 – 3- Campionato Allievi Regionali.*

## P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, delibera di:

annullare la sanzione inflitta in I grado alla Pol Real Cosenza della perdita della gara Pol. Real Cosenza - A.S.D. SC Alessandro Rosina del 27/02/2016-- col punteggio di 0-3;  
ripristinare il risultato 6 – 3, conseguito sul campo, della Gara *Pol. Real Cosenza - A.S.D. SC Alessandro Rosina del 27.2.2016*;  
accreditarla la tassa sul conto della Società reclamante.

**RECLAMO n.97 del sig. TEDESCO Carmine (tesserato della Società Polisportiva Molochiese)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.117 del 25.2.2016 (squalifica per CINQUE gare effettive).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il reclamante;

## RILEVA

che, dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Polisportiva Molochiese - A.S.D. Mixreggio C/5 del 17/02/2016 , Coppa Calabria Calcio a 5, risulta che:

- al 14° del II tempo veniva espulso il calciatore Tedesco Carmine (capitano della Pol. Molochiese) per aver colpito un calciatore avversario con uno schiaffo, mentre il gioco era in svolgimento in altra parte del campo;

- dopo essere uscito dal terreno di gioco, Tedesco si posizionava dietro la rete di recinzione, tenendo un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara.

Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione a quanto sopra, ha squalificato il calciatore Tedesco Carmine per cinque gare effettive (cfr. C.U. n.117 del 25/02/2016 del Comitato Regionale Calabria).

Il reclamante contesta il contenuto del referto arbitrale, sostenendo di non aver posto in essere né l'atto di violenza nei confronti del calciatore avversario (essendosi trattato, a suo dire, di un gesto mal interpretato ed enfatizzato dall'arbitro) né il comportamento offensivo e minaccioso verso il direttore di gara.

Ritiene questa Corte che i fatti per come narrati in maniera puntuale dall'arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S).

Tuttavia in considerazione della natura, dell'entità e della modalità dei fatti ascritti al Tedesco, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica inflittagli in primo grado;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore TEDESCO Carmine a QUATTRO gare effettive e dispone restituirsi la tassa.

### **RECLAMO nr.98 della Società A.S.D. SIANO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.68 SGS del 25.2.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Siano – Pantere Nere Catanzaro del 17.2.2016 – Campionato Giovanissimi Provinciali, squalifica del massaggiatore RUBINO Salvatore fino al 31 MAGGIO 2016).**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il direttore di gara a chiarimenti;

RILEVA

che dal rapporto (con relativo supplemento) dell'arbitro della gara A.S.D. Siano-A.S.D. Pantere Nere CZ (vavevole per il Campionato Giovanissimi Prov.li) del 17/02/2016, risulta quanto segue:

nel corso del II tempo, il direttore di gara chiedeva ai tesserati che sedevano sulla panchina dell'A.S.D. Siano di soccorrere un proprio calciatore infortunato che si trovava fuori dal terreno di gioco e, nello stesso frangente, invitava i calciatori che si trovavano accanto all'infortunato a rientrare sul terreno di gioco per riprendere la gara.

A questo punto, il massaggiatore della società Siano, Rubino Salvatore, entrava in capo e teneva un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara, il quale, di conseguenza, ne disponeva l'allontanamento dal terreno di gioco. A questo punto, il Rubino si avvicinava all'arbitro minacciandolo e, mentre l'ufficiale di gara tentava di raggiungere gli spogliatoi, il massaggiatore lo inseguiva, con fare minaccioso, venendo bloccato per ben tre volte dal custode dell'impianto sportivo.

L'arbitro, trascorsi circa dieci minuti durante i quali il massaggiatore, non desistendo dal proprio atteggiamento, non abbandonava il terreno di gioco, decideva di sospendere definitivamente la gara, preoccupato per la propria incolumità.

Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti sopraindicati, dopo avere ascoltato l'arbitro per acquisire i chiarimenti del caso, ha adottato i seguenti provvedimenti a carico della reclamante (cfr. C.U. n.68 SGS del 2/02/2016 della Delegazione Provinciale di Catanzaro):

- punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3;
- squalifica del massaggiatore Rubino Salvatore fino al 31/05/2016.

La società A.S.D. SIANO ricorre avverso la suddetta decisione, chiedendo la ripetizione della gara e la riduzione della squalifica inflitta al proprio massaggiatore, sostenendo che il Rubino avrebbe rincorso il direttore di gara "senza nessuna intenzione bellicosa ma solo per chiedere spiegazioni sull'accaduto".

I fatti per come narrati nel rapporto arbitrale sono da considerarsi accertati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S).

E' da condividere pienamente la decisione adottata dal primo giudice di irrogare alla società A.S.D. Siano la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 in quanto, per come evidenziato dallo stesso nella motivazione, la responsabilità per la mancata conclusione della gara è da attribuirsi alla società stessa per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato, definito correttamente "particolarmente riprovevole perché messo in atto in una gara della categoria *Giovanissimi* e nei confronti di un arbitro molto giovane "

Occorre considerare che il direttore di gara ha preso la decisione di sospendere la gara temendo per la propria incolumità, in considerazione, peraltro, sia dell'assenza delle forze dell'ordine che del mancato intervento dei tesserati della reclamante per tentare di convincere il massaggiatore a desistere dal proprio atteggiamento e lasciare il terreno di gioco.

Inoltre, va confermata la squalifica fino al 31/05/2016 irrogata al massaggiatore Rubino Salvatore, ritenuta congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO nr.99 della Società A.C.D. PISCOPIO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.81 SGS del 25.2.2016 (squalifica del calciatore GAUDIOSO Giuseppe fino al 24.9.2017).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito l'arbitro a chiarimenti;

## RILEVA

che dal rapporto (col relativo supplemento) dell'arbitro della gara A.S.D. Azzurra 1998 – A.C.D. Piscopio del 20/02/2016, risulta che:  
- al 27° del II tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della società ospitante, il direttore di gara veniva accerchiato da un gruppo di calciatori della società Piscopio, che ne contestavano la regolarità;  
- in quel frangente, l'arbitro, dopo avere notificato il provvedimento di espulsione nei confronti di un calciatore dell'A.C.D. Piscopio, veniva colpito dal calciatore Gaudio Giuseppe (soc. Piscopio) con un violento pugno alla nuca che gli provocava un forte dolore, facendolo cadere a terra ed annebbiandogli momentaneamente la vista.

Di conseguenza, il calciatore resosi responsabile dell'atto di violenza veniva espulso.

Dopo avere concluso la gara, l'arbitro si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lamezia Terme, laddove gli veniva diagnosticato un trauma cranico non commotivo (a seguito del pugno ricevuto da Gaudio Giuseppe) ed una contusione all'anca sinistra (a seguito del calcio subito da altro calciatore), con prognosi di quattro giorni (*come da verbale di Pronto Soccorso del 20/02/2016, in atti*).

Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti verificatisi, ha squalificato il calciatore Gaudio Giuseppe fino al 24/09/2017 (*cf. C.U. n.81 SGS del 25/02/2016 della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia*).

La reclamante sostiene che il direttore di gara sia incorso in uno scambio di persona, in quanto, secondo la società stessa, l'atto di violenza sarebbe stato posto in essere non da Gaudio Giuseppe (n.16), che "si trovava in panchina", ma dal compagno di squadra Febraro Giuseppe (n.6).

Il direttore di gara, sentito a chiarimenti nel corso dell'odierna seduta, dopo aver visionato attentamente la fotocopia delle tessere F.I.G.C dei due calciatori, acquisite in fase istruttoria, ha dichiarato di essere assolutamente certo che il calciatore resosi responsabile dell'atto di violenza ai suoi danni sia stato Gaudio Giuseppe, confermando pienamente, quindi, quanto dichiarato nel referto arbitrale.

Pertanto, i fatti per come narrati dal direttore di gara possono definirsi acclarati e, relativamente all'entità della sanzione irrogata dal primo giudice al calciatore suddetto, si osserva che la stessa deve essere confermata, tenuto conto della gravità del gesto perpetrato ai danni dell'ufficiale di gara.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi